



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI Forlì
Sezione Civile

Il Giudice di Pace di Forlì Dott. ADELE LINGUANTI, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] Ruolo Generale
contenzioso dell'anno 2023

TRA

Parte istante: [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. FRANCESCO LIOIA [REDACTED]

rappr. e dif. dall'Avv. MANLIO ARNONE [REDACTED]

E

Controparte: TIM S.P.A. (00488410010)

In punto a: inadempimento contrattuale-risarcimento danni

Causa trattenuta in decisione all'udienza del 11 gennaio 2024 sulle seguenti

Conclusioni

Per l'attore: *“Piaccia all'Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis, definitivamente giudicando, in accoglimento della spiegata domanda, e per le motivazioni di fatto e di diritto, di cui in premessa, ovvero per quelle altre diverse, da rassegnarsi in termini di rito ovvero che risulteranno opportune e di giustizia, anche equitativamente; in via principale gradata: previo accertamento, per i motivi esposti in premessa, dell'inadempimento, ovvero dell' inesatto adempimento, posto*

[omissis]

[omissis]

[omissis]

[omissis]

ottenere esclusivamente il risarcimento del danno. (Tribunale di Latina, n. 20170/2023).

La relativa domanda è pertanto improponibile in questa sede.

Va invece accolta la domanda relativa all'infondatezza della pretesa di cui alla fattura di Tim s.p.a. n. [REDACTED] emessa per € 140,65, a titolo di costi residui di attivazione.

Rimanendo contumace, la convenuta non ha fornito alcuna giustificazione circa la debenza di tale somma e pertanto, a fronte del contestato inadempimento, la specifica domanda attorea può trovare accoglimento.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

P.Q.M

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando, sulla domanda proposta da

[REDACTED],

nei confronti di

TIM S.P.A.,

ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:

accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara infondata la pretesa di €

140,65, di cui alla fattura n. [REDACTED] di TIM s.p.a.;

rigetta le ulteriori domande;

Condanna la convenuta alla refusione delle spese di lite, liquidate in complessivi €

[REDACTED] e

[REDACTED] oltre

accessori di legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Forlì, lì 4-3-2024

Il Cancelliere

Il Giudice di Pace: Dott. ADELE LINGUANTI